



CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 20	SEDUTA DEL 19/03/2019
OGGETTO: TARIFFA AVENTE NATURA CORRISPETTIVA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI AD ESSI ASSIMILATI – MISURE TARIFFARIE PER L'ANNO 2019 – APPROVAZIONE	

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **diciannove** del mese di **Marzo** alle ore **21:11** nella sala consiliare del Comune, convocato con avvisi scritti recapitati agli interessati, giusti referti in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per trattare in prima convocazione gli affari iscritti all'ordine del giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato all'albo pretorio informatico.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, Francesco Battistini, ed assiste il Vice Segretario Generale, Dott. Graziano Angeli che, su invito del Presidente, procede all'appello.

	<i>Nominativo</i>	<i>P</i>	<i>A</i>		<i>Nominativo</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
1	TAMBELLINI ALESSANDRO <i>Sindaco</i>	X		18	GIUNTOLI ENZO		
2	BARSANTI FABIO	X		19	GUIDOTTI ROBERTO	X	
3	BATTISTINI FRANCESCO	X		20	LEONE MARIA TERESA	X	
4	BIANUCCI DANIELE			21	LUCARINI FRANCESCO	X	
5	BINDOCCI MASSIMILIANO	X		22	MARTINELLI MARCO		
6	BONTURI RENATO	X		23	MARTINI CHIARA	X	
7	BORSELLI SERENA			24	MASSAGLI JACOPO	X	
8	BUCHIGNANI NICOLA			25	MINNITI GIOVANNI		
9	BUONRIPOSI DONATELLA			26	NELLI RITA	X	
0	CANTINI CLAUDIO	X		27	OLIVATI GABRIELE	X	
11	CIARDETTI PILADE	X		28	PAGLIARO LUCIO		
12	CONSANI CRISTINA	X		29	PETRETTI CRISTINA	X	
13	DI VITO ALESSANDRO	X		30	PIEROTTI FRANCESCA	X	
14	DEL GRECO SILVIA	X		31	SANTINI REMO		
15	DINELLI LEONARDO	X		32	TESTAFERRATA SIMONA	X	
16	GIANNINI GIOVANNI			33	TORRINI ENRICO		
17	GIOVANNELLI ANDREA	X			Totale	22	11


Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa come scrutatori i consiglieri: Giovannelli, Petretti e Testaferrata

Successivamente all'appello iniziale sono entrati i consiglieri Martinelli (21.17), Minniti (21.45), Borselli (21.46), Buchignani (22.27) e Pagliaro (22.51): presenti 27; assenti 6.

Sono presenti, altresì, all'appello gli Assessori: Lemucchi, Marchini, Ragghianti e Raspini.

----- omissis il resto-----

Prima della trattazione del presente atto sono entrati in aula i consiglieri Martinelli (21.17), Minniti (21.45), Borselli (21.46), Buchignani (22.27) e Pagliaro (22.51): presenti 27; assenti 6.



----- omissis il resto-----

Il Consiglio Comunale

Presa visione della proposta di deliberazione avente per oggetto: “TARIFFA AVENTE NATURA CORRISPETTIVA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI AD ESSI ASSIMILATI – MISURE TARIFFARIE PER L'ANNO 2019 – APPROVAZIONE” presentata dal Settore Dipartimentale 01 - Servizi Economici - Finanziari, completa degli allegati in essa richiamati, in visione ai consiglieri ai sensi del Regolamento e conservata in atti al fascicolo digitale:

premesse quanto segue:

La legge 27.12.2013 n° 147 ha istituito dall'anno 2014, con i commi 639 e ss. dell'art. 1, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Ai sensi dell'art. 1, comma 668 della medesima legge, i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono finanziare i costi del servizio rifiuti con una tariffa avente natura corrispettiva (ossia, non tributaria) in luogo della TARI: tale tariffa (di seguito anche solo “Tariffa corrispettiva”) è finalizzata ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso, garantendo la copertura integrale dei costi del servizio ed applicata e riscossa dal gestore del servizio pubblico e che il precedente comma 667 delegava il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ad emanare un decreto per la definizione dei *“criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea”*.

Il Comune di Lucca ha dato attuazione a quest'ultima previsione a decorrere dall'anno 2016, introducendo quindi la tariffa corrispettiva al posto della tassa sui rifiuti (TARI) già applicata negli anni 2014 e 2015, con le deliberazioni del Consiglio Comunale n° 78 e n° 80 del 15.12.2015, con cui sono stati approvati, rispettivamente, il regolamento di applicazione della tariffa e le singole misure tariffarie. Con la prima deliberazione appena citata è stata anche affidata a Sistema Ambiente S.p.A., quale soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, la gestione e riscossione della tariffa in conformità alla previsione di cui all'art. 1, comma 668, terzo periodo, Legge n° 147/2013.

Per l'anno 2017 si è provveduto con le deliberazioni del Consiglio Comunale n° 74 e n° 75 del 27.12.2016, con cui sono state rispettivamente approvate alcune modifiche al regolamento e le tariffe 2017, mentre per l'anno 2018 le tariffe sono state approvate con deliberazione del Consiglio comunale n° 3 del 23.01.2018.

Con la medesima deliberazione il Comune di Lucca, preso atto dell'emanazione in data 20.04.2017 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 117 del 22.5.2017 (*“Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”*), di seguito anche solo “Decreto 20 aprile 2017”) e del termine ivi indicato - 24 mesi dalla sua entrata in vigore, ossia 5 giugno 2019 - per l'adeguamento delle preesistenti disposizioni regolamentari in tema di tariffa corrispettiva, si riservava di adeguare il proprio regolamento tariffario per l'anno 2019.




Ciò premesso merita evidenziare che nel Comune di Lucca sono previsti, in conformità all'appena citato decreto 20.04.2017, sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuto urbano residuo (RUR) conferito al servizio pubblico da ciascuna utenza singola o aggregata, nonché di rilevazione e/o registrazione puntuale delle quantità di altre frazioni e/o flussi di rifiuti conferiti da ciascuna utenza. La tariffa è inoltre commisurata al numero di servizi messi a disposizione di ciascuna utenza, ancorché non utilizzati e tiene conto delle frazioni avviate a riciclaggio. Tutti tali sistemi sono finalizzati a commisurare la tariffa di ciascuna utenza alla quantità di rifiuti dalla stessa effettivamente conferiti al servizio pubblico ed al servizio a ciascuna utenza offerto. Di essi è stata data precisa indicazione nell'art. 9 del Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (qui di seguito anche solo "Regolamento" o "Regolamento tariffa"), di cui è in corso l'approvazione da parte del consiglio comunale con apposito, separato atto, che vengono qui seguito riportati:

1. raccolta domiciliare mediante rilevazione delle esposizioni dei contenitori assegnati a ciascuna utenza domestica e non domestica (misurazione indiretta) per il conferimento del rifiuto urbano residuo o, per utenze non domestiche che producono grandi quantitativi di rifiuti, mediante rilevazione del peso del rifiuto urbano residuo conferito (misurazione diretta);
2. raccolta stradale mediante isole interrato e fuori terra con rilevazione degli accessi per il conferimento del RUR da parte di ciascuna delle utenze abilitate ai contenitori ad apertura controllata a volume limitato (misurazione indiretta) ;
3. ove richiesta dall'utente, raccolta domiciliare mediante rilevazione dei contenitori assegnati a ciascuna utenza domestica e non domestica (misurazione indiretta) per il conferimento della frazione verde;
4. registrazione dei conferimenti ai centri di raccolta comunali (stazioni ecologiche) effettuati dalla singola utenza.

In conformità alla previsione dell'art. 1, comma 668, Legge n° 147/2013, per il calcolo della tariffa corrispettiva il Regolamento tariffa del Comune di Lucca tiene conto dei criteri del DPR n° 158/99 e di quelli contenuti nella medesima Legge n° 147/2013, come qui di seguito specificato:

- l'articolazione tariffaria assicura il rispetto del principio europeo "chi inquina paga";
- la tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi del servizio (art. 1, comma 654, Legge n° 147/2013);
- la tariffa è composta da una parte fissa ed una parte variabile (art. 3, comma 2, DPR n° 158/99);
- la tariffa è distinta in utenze domestiche e utenze non domestiche (art. 4, comma 1, DPR n° 158/99);
- alle utenze domestiche sono assicurate rimodulazioni e riduzioni per la raccolta differenziata (art. 1, comma 658, Legge n° 147/2013);
- la tariffa fissa per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dell'abitazione e da un coefficiente di adattamento variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare (art. 5, comma 1, DPR n° 158/99);
- la tariffa variabile per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei rifiuti prodotti e da un coefficiente di produttività, anche questo variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare (art. 5, comma 2, secondo periodo DPR n° 158/99). La tariffa variabile è poi soggetta a riduzioni o aumenti, a seconda della quantità di rifiuti RUR conferiti, come specificato in dettagli a seguire;
- la tariffa fissa per le utenze non domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dei locali occupati e da un coefficiente potenziale di produzione rifiuti, a seconda della tipologia di attività svolta (art. 6, comma 1, DPR n° 158/99);
- la tariffa variabile per utenze non domestiche è data dal costo unitario dei rifiuti prodotti, dalla superficie dei locali e da un coefficiente potenziale di produzione rifiuti (art. 6, comma 2,



secondo periodo, DPR n° 158/99). Anche questa tariffa variabile è soggetta poi ai contemperamenti illustrati più avanti.

Al fine di commisurare la tariffa di ciascuna utenza alla quantità di rifiuti dalla stessa conferita ed al servizio alla stessa offerto (art. 1, comma 667, Legge n° 147/2013), sia per le utenze domestiche (art. 10, co. 3) sia per quelle non domestiche (art. 13, co. 3), tale Regolamento prevede che la quota variabile della tariffa sia inizialmente determinata applicando il metodo normalizzato di cui al DPR n° 158/1999 e che tale valore venga rapportato ad un volume standard di RUR (rifiuto urbano residuo) conferibile da ciascuna utenza, tenendo conto della modalità organizzativa del servizio di raccolta; il volume standard è stabilito in sede di deliberazione tariffaria ed esso è pari a **lt. 25** per le utenze domestiche.


Nel caso in cui l'utenza (art. 10, co. 4 e art. 13, co. 4) conferisca un volume inferiore o superiore a quello standard, la sua quota variabile è rimodulata sulla base del volume realmente conferito; tale rimodulazione ha come limite il raggiungimento di un numero minimo di svuotamenti, anch'esso da stabilirsi in sede di approvazione delle tariffe, a garanzia di un idoneo servizio minimo ed a copertura dei costi organizzativi del servizio, nonché per disincentivare i comportamenti non virtuosi (per es. abbandoni di rifiuti). Alla quota variabile standard, ovvero rimodulata ai sensi del periodo precedente, è sommata una tariffa "flat" aggiuntiva in caso di attivazione, da parte del singolo utente, di servizi facoltativi (es. ritiro della frazione vegetale a domicilio, ecc.). Infine, la quota variabile è altresì adeguata in caso di applicazione di una o più rimodulazioni e/o riduzioni previste dal Regolamento (es. autocompostaggio, uso stagionale ecc.), nonché in ragione delle eventuali rimodulazioni relative ai conferimenti effettuati presso i centri di raccolta (stazioni ecologiche) in conformità alla disciplina premiale contenuta nella deliberazione n° 218 del 29.10.2013.

Considerato peraltro che risulta necessario ultimare le attività di verifica dell'adeguamento dimensionale dei contenitori assegnati alle varie utenze non domestiche, anche in ragione della riduzione dei volumi di RUR conseguenti alla crescita della raccolta differenziata, il citato Regolamento opportunamente prevede, per le utenze non domestiche e per la sola annualità 2019, che la quota variabile sia calcolata e rimodulata secondo la previgente disposizione regolamentare (art. 14, co. 6, Regolamento approvato con deliberazione consiliare n° 74 del 27.12.2016), con applicazione del metodo di calcolo e dei criteri già utilizzati per l'anno 2018 nella deliberazione del Consiglio comunale n° 3 del 23.01.2018.

Quanto all'individuazione dei coefficienti per la determinazione della tariffa standard per le utenze domestiche (art. 10, co. 3) e non domestiche (art. 13, co. 3), anch'essa demandata dal Regolamento alla delibera tariffaria, si rinvia al prospetto n. 4 allegato alla presente deliberazione che contiene il dettaglio dei singoli coefficienti per l'anno 2019.

In merito all'istituzione della tariffa per la fruizione del servizio di raccolta domiciliare del rifiuto vegetale, essa viene configurata come una tariffa flat, ossia a corpo, calibrata sulla volumetria del contenitore per il rifiuto vegetale in dotazione della singola utenza e fissata per il 2019 nella misura di **0,10 €/lt**: pertanto, la tariffa annua per un contenitore da 120 lt è pari a 12,00 €, per un contenitore da 240 lt (oppure due contenitori da 120 lt) a 24,00 €, ecc.

Si evidenzia inoltre che l'aggiornamento del Regolamento tariffa del Comune di Lucca alle previsioni del Decreto 20 aprile 2017 ha portato all'introduzione del concetto di utenza aggregata, per la quale il Decreto sopracitato prevede una pluralità di criteri di riparto interno tra le utenze interessate delle quantità misurate, in modo diretto o indiretto, dei rifiuti complessivamente conferiti. In attuazione della previsione regolamentare (art. 9, co. 4) che rinvia alla delibera tariffaria la scelta del criterio da utilizzare, pertanto, si opta:



- per le utenze domestiche, di utilizzare i coefficienti indicati nella tabella A.2), “Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche”, di cui all'allegato A del Regolamento tariffa;
- per le utenze non domestiche, di utilizzare i coefficienti di produttività per ciascuna tipologia di utenza non domestica indicati nella tabella C.2), "Coefficienti Kd per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche", di cui all'allegato C del Regolamento tariffa.

–
Nell'ipotesi residuale che l'utenza aggregata coinvolga, per motivi tecnici e/o di economicità del servizio, sia utenze domestiche che non domestiche si procederà detraendo dalla misurazione complessiva le quantità attribuibili alle utenze non domestiche, moltiplicando la superficie di ciascuna delle utenze non domestiche per i coefficienti di produttività di ciascuna tipologia di utenza indicati nella tabella C.2) , "Coefficienti Kd per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche", di cui all'allegato C del Regolamento tariffa.

L'art. 23 del Regolamento demanda altresì alla odierna deliberazione la definizione della maggiorazione per le tariffe dei mercati (co. 2 e co. 3) e delle altre occupazioni temporanee (co. 6): tale maggiorazione, per l'anno 2019, viene fissata nella misura massima pari al 100%.

Ulteriore competenza demandata alla presente deliberazione dal Regolamento tariffa (art. 36, co. 5) attiene alla facoltà di istituire, a titolo di penale, tariffe maggiorate fino al 100% della tariffa dovuta nelle ipotesi di:

- omesso pagamento della tariffa;
- omessa o infedele comunicazione di inizio, variazione o cessazione dell'utenza.

Si ritiene opportuno usufruire di tale possibilità e pertanto si stabilisce la penale del 30% dell'importo non pagato, quella del 50% per l'infedele comunicazione di inizio o variazione dell'utenza e quella del 100% se la comunicazione di inizio o variazione dell'utenza è omessa, secondo quanto dettagliato nel prospetto allegato B) al presente atto, di cui forma parte integrante.

In considerazione dei sistemi di misurazione indiretta del rifiuto residuo previsti nel territorio comunale, occorre altresì procedere alla definizione del coefficiente di peso specifico (K_{peso}), corrispondente alla densità media dello specifico flusso di rifiuto oggetto di misurazione (art. 6, co. 4 e 5 Decreto 20 aprile 2017). Si evidenzia che il medesimo Decreto prevede che “*in sede di prima applicazione, se non disponibili dati storici appropriati, il coefficiente di peso specifico può essere ricavato da idonei rapporti di prova eseguiti su campioni di rifiuti di volume predefinito*” (art. 6, co. 6). A tal fine sono state pertanto demandate ed eseguite dall'Ente gestore del servizio, Sistema Ambiente, appositi rapporti di prova da cui risulta che il coefficiente di peso specifico da applicarsi per l'anno 2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, co. 4, del DM 20 aprile 2017, è **0,105 Kg/lit.**

Al fine di determinare le tariffe da applicare nell'anno 2019, secondo il metodo disciplinato dal Regolamento Tariffa e qui sinteticamente descritto, viene fatto riferimento ai dati esposti nell'apposito Piano finanziario per l'anno 2019, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 119 del 27.12.2018.

Le tariffe così calcolate sono indicate nei prospetti contenuti nel documento allegato al presente atto (**allegato A**) e così formati:

- **il prospetto 1)** riporta i costi del servizio da coprire con la tariffa, suddivisi in costi fissi e variabili nonché tra costi delle utenze domestiche e quelli delle utenze non domestiche; al riguardo si precisa che la ripartizione sia dei costi fissi che di quelli variabili tra utenze domestiche e utenze non domestiche è fatta in base al rapporto, rispetto al totale dei rifiuti prodotti al netto dello spazzamento, tra la produzione di rifiuti attribuibile alle utenze non domestiche e quella attribuibile alle utenze domestiche. La produzione delle utenze non



domestiche è stimata ricadere nell'ambito dell'intervallo calcolato applicando i coefficienti Kd massimi e minimi previsti dal D.P.R. 27.4.1999 n° 158 (28,2% e 49,5% del totale rifiuto prodotto al netto dello spazzamento) e quella della utenze domestiche per differenza rispetto al totale (al netto dei quantitativi di spazzamento).

- **il prospetto 2)** riporta i coefficienti per l'attribuzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa alle utenze domestiche ed a quelle non domestiche (si tratta rispettivamente dei coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche e di quelli Kc e Kd per le utenze non domestiche);
- **il prospetto 3)** riporta le superfici soggette a tariffa per le singole tipologie di utenza, sia domestica che non domestica, secondo i dati più recenti disponibili: si tratta in genere del dato che risulta al gestore Sistema Ambiente quale superficie soggetta a tariffa, tranne alcune limitate ipotesi (sotto categorie, utenze giornaliere) in cui il dato è stimato;
- **il prospetto 4)** individua i costi unitari fissi e variabili (Quf e Quv) sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche. Tale individuazione è effettuata in base alle superfici delle singole tipologie di utenza ed al numero dei componenti del nucleo familiare, a cui sono stati applicati gli idonei coefficienti Ka e Kb (alle utenze domestiche) e Kc e Kd (alle utenze non domestiche): a questo proposito si precisa che i coefficienti Ka sono previsti in misura unica dal D.P.R. n° 158/1999, mentre quelli Kb, previsti tra un minimo ed un massimo dal suddetto D.P.R. n. 158/1999, sono stati adottati nelle misure minime. Riguardo ai coefficienti Kc e Kd, previsti dal D.P.R. n° 158/1999 tra un minimo ed un massimo, si è ritenuto opportuno operare le distinzioni indicate nei prospetti allegati, così da adeguare il più possibile le singole tariffe alla effettiva situazione esistente nel nostro Comune, soprattutto in termini di produzione di rifiuti e di partecipazione alla raccolta differenziata. Questo prospetto è stato elaborato tenendo conto della esigenza di riconoscere rimodulazioni e riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 658, Legge n° 147/2013, a cui è stata data attuazione in particolare con la suddivisione dei costi del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche, nonché con la individuazione dei coefficienti Ka per l'attribuzione della parte fissa della tariffa e dei coefficienti Kb per l'attribuzione della parte variabile;
- **il prospetto 5)** riporta le singole misure tariffarie per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, suddivise tra parte fissa e parte variabile, misure determinate in base ai costi complessivi di cui al prospetto 1), ai coefficienti per la parte fissa e quella variabile di cui al prospetto 2), alle superfici di cui al prospetto 3) ed ai costi unitari di cui al prospetto 4);
- **il prospetto 6)** prevede le riduzioni e le maggiorazioni della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche, calcolate come segue: per ogni svuotamento inferiore al numero standard, differenziato per le sei categorie di utenza domestica, l'utente ottiene una riduzione della parte variabile della tariffa, fino a raggiungere il minimo previsto di svuotamenti. Tale riduzione è valorizzata in base al costo di svuotamento, a sua volta determinato in base al peso specifico, al costo di smaltimento ed a quello di raccolta. La maggiorazione della tariffa variabile è calcolata invece in base al numero di svuotamenti eccedenti quelli standard, fino a raggiungere il massimo annuale di 52, per la cui valorizzazione si ritiene opportuno adottare un costo di svuotamento ridotto rispetto a quello utilizzato per la premialità, in quanto esso non comprende il costo di raccolta;
- **il prospetto 7)** contiene le riduzioni della tariffa variabile per le utenze non domestiche, che, per le motivazioni già esposte, sono basate sugli stessi criteri dell'anno 2018, cioè il numero degli svuotamenti: sono individuati il numero standard degli svuotamenti, basato sulla modalità organizzativa che prevede uno svuotamento settimanale; il numero minimo degli svuotamenti comunque assoggettati a tariffa; la riduzione percentuale della quota variabile per ogni svuotamento in meno rispetto allo standard fino al raggiungimento del minimo; le riduzioni percentuali massime della quota variabile; gli importi delle riduzioni indicati in €/mq. Più precisamente: per ogni svuotamento in meno del contenitore dei rifiuti indifferenziati rispetto al



numero annuale standard di 52, si applica la riduzione della tariffa variabile nella misura dello 0,3%, fino a raggiungere il minimo annuo previsto di svuotamenti.

- **il prospetto 8)** riporta le tariffe per coloro che usufruiscono del servizio di raccolta del verde mediante gli appositi bidoni carrellati, distinte secondo la capacità relativa.

Riguardo alle misure tariffarie appena indicate, si precisa quanto segue:

- esse sono ovviamente al netto di eventuali addizionali, accessori e simili che, se e nella misura in cui dovute, si aggiungeranno ad esse;
- la loro determinazione costituisce provvedimento di normazione secondaria, avente contenuto generale, rispetto al quale non sussiste l'obbligo di motivazione.

In merito al riconoscimento a consuntivo delle suddette riduzioni, si ritiene opportuno disciplinare i casi di cessazione dell'utenza in corso d'anno, per i quali non è attuabile il metodo di accreditare nelle fatture dell'anno successivo l'importo relativo alle riduzioni. Dovendosi quindi provvedere a restituire materialmente quest'ultimo importo, si ritiene opportuno stabilire che la restituzione all'utente avvenga solo a partire da importi superiori a 12 euro, in analogia a quanto previsto dall'art. 9 del regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali (approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 163 del 21.12.1998 e successive modifiche e integrazioni), il cui terzo comma prevede in particolare che il Comune non effettua rimborsi di importi fino a euro dodici da calcolare al netto degli interessi spettanti al contribuente. La ragione della previsione consiste ovviamente nella necessaria economicità dell'azione amministrativa. Il problema, come detto, non si pone invece per le utenze stabilmente attive o per quelle iniziate in corso d'anno, per le quali l'applicazione a consuntivo della riduzione viene calcolata in sede di fatturazione, senza necessità di particolari adempimenti.

Ai sensi dell'art. 1, co. 683, Legge n° 147/2013 le tariffe per il servizio rifiuti devono essere approvate dal consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione: in proposito si dà atto che con decreto del Ministro dell'Interno del 7 dicembre 2018 il termine per l'approvazione del bilancio 2019/2021 è stato differito al 28.02.2019 e, con decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019, ulteriormente differito al 31.03.2019.


Circa la decorrenza delle presenti tariffe, l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000 n° 388, come sostituito dall'art. 27 della legge 28.12.2001 n° 448, ha disposto che il termine per deliberare i regolamenti relativi alle entrate (nonché le tariffe dei servizi pubblici locali) è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione, con la entrata in vigore dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche quando il suddetto termine è fissato in data successiva all'inizio dell'esercizio: in base a tale criterio la presente deliberazione, approvata entro la data di approvazione del bilancio preventivo 2019, entra in vigore dall'1.1.2019.

Quanto sopra premesso

visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta (**allegati nn. 1 e 2**), espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;

visto il parere espresso dalla Commissione consiliare politiche di Bilancio e Sviluppo Economico del Territorio nella seduta del 07.03.2019, depositato in atti;

visto l'art. 42 del d. lgs. 18.8.2000 n° 267;



udita l'illustrazione della proposta da parte dell'Assessore Raspini e dato atto dei successivi interventi dei consiglieri, integralmente registrati e conservati agli atti della seduta quale parte integrante il verbale della stessa;

dato atto che il Sindaco Tambellini ha presentato un emendamento (prot.n 37011 del 15.03.2019), per sostituire integralmente il prospetto n.6 dell'allegato A sopra indicato, come risulta dal documento allegato alla presente (**allegato n. 3**);

visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile dell' emendamento, allegati alla presente, (**allegati nn. 4 e 5**);

sottoposta dal Presidente in votazione, mediante procedimento elettronico, l'emendamento all'Allegato A, con il seguente esito, dettagliato nella scheda votazione allegata (**allegato n.6**)

presenti e prenotati	n. 25
non voto	n. 07
votanti	n. 18
favorevoli	n. 18

sottoposta dal Presidente in votazione, mediante procedimento elettronico, la proposta di deliberazione nel suo complesso come sopra emendata, con il seguente esito, dettagliato nella scheda votazione allegata (**allegato n. 7**);

presenti e prenotati	n. 25
non voto	n. 01
votanti	n. 24
favorevoli	n. 18
contrari	n. 06


d e l i b e r a

1. di approvare l'emendamento presentato dal Sindaco (prot.n. 37011 del 15.03.2019), allegato alla presente (**allegato n. 3**);
2. di dare atto che le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di approvare le misure tariffarie della tariffa avente natura corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati, prevista dal comma 668 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n° 147, a valere per l'anno 2019, individuate secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27.4.1999 n. 158 ed il decreto in data 20.4.2017 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 117 del 22.5.2017, secondo le indicazioni fornite in precedenza e come risulta dall'**Allegato A**), al presente atto, **come sopra emendato**, di cui forma parte integrante, allegato composto da otto prospetti, anch'essi indicati analiticamente nelle premesse;
4. di determinare il coefficiente di peso specifico (Kpeso) da applicarsi per l'anno 2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, co. 4, del DM 20 aprile 2017, in 0,105 Kg/lt;
5. di stabilire che le riduzioni e le maggiorazioni della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche di cui al prospetto 6) allegato sono calcolate come segue: per ogni svuotamento inferiore al numero standard, differenziato per le sei categorie di utenza domestica, l'utente



ottiene una riduzione della parte variabile della tariffa, fino a raggiungere il minimo previsto di svuotamenti. Tale riduzione è valorizzata in base al costo di svuotamento, a sua volta determinato in base al peso specifico ed al costo di smaltimento. La maggiorazione della tariffa variabile è calcolata invece in base al numero di svuotamenti eccedenti quelli standard, fino a raggiungere il massimo annuale di 52, per la cui valorizzazione si ritiene opportuno adottare un costo di svuotamento ridotto rispetto a quello utilizzato per la premialità;

6. di stabilire che le riduzioni della parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche previste dal prospetto 7) allegato sono calcolate come segue: per ogni svuotamento in meno del contenitore dei rifiuti indifferenziati rispetto al numero annuale standard di 52, si applica la riduzione della tariffa variabile nella misura dello 0,3%, fino a raggiungere il minimo annuo di svuotamenti, stabilito in misura di 18 svuotamenti annui;
7. di stabilire che le riduzioni della parte variabile della tariffa previste dal prospetto 6) non si applicano alle utenze domestiche che effettuano in corso d'anno svuotamenti in numero inferiore a quello minimo obbligatorio indicato per ogni tipologia di nucleo familiare, per le quali resta quindi valida la tariffa ordinaria;
8. di stabilire che le riduzioni della parte variabile della tariffa previste dai prospetti 6) e 7) allegati, per le utenze che effettuano minori conferimenti di rifiuti, siano calcolate a consuntivo ed accreditate sulla tariffa dell'anno successivo;
9. di stabilire la maggiorazione delle tariffe dei mercati (art. 23, co. 2 e co. 3) e delle altre occupazioni temporanee (art. 23, co. 6) nella misura massima pari al 100%;
10. di istituire la tariffa per la fruizione del servizio di raccolta domiciliare del rifiuto vegetale, configurata come una tariffa flat, ossia a corpo, calibrata sulla volumetria del contenitore per il rifiuto vegetale in dotazione della singola utenza e fissarla per il 2019 nella misura di 0,10 €/lt, pertanto, la tariffa annua per un contenitore da 120 lt è pari a 12,00 €, per un contenitore da 240 lt (oppure due contenitori da 120 lt) a 24,00 €, ecc., come indicato nel prospetto 8 dell'allegato A);
11. di stabilire, ai fini di una migliore disciplina del servizio, che:
 - il numero minimo degli svuotamenti sia calcolato su base annua;
 - le utenze che non provvedono a ritirare l'attrezzatura dovuta non hanno diritto alle riduzioni rapportate al numero degli svuotamenti;
 - le utenze escluse dall'applicazione della tariffa ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettere c), e), f), m) del Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva, nella versione modificata in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale con separata e specifica deliberazione, decadono dal beneficio in presenza di uno o più svuotamenti del relativo contenitore o di conferimenti nelle isole a scomparsa, a decorrere dal giorno del primo svuotamento/conferimento.
12. di stabilire che per le utenze cessate in corso d'anno, il pagamento delle riduzioni della parte variabile della tariffa previste dai prospetti 6) e 7) avvenga solo per importi superiori a 12 euro, fermo restando che per le utenze stabili e per quelle iniziate in corso d'anno le riduzioni di cui si tratta sono accreditate in fattura senza limite di importo;
13. di dare atto che le misure tariffarie in questione sono indicate al netto di eventuali addizionali, accessori e simili che, se e nella misura in cui dovute, si aggiungeranno ad esse;
14. di stabilire che dette tariffe si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019;
15. di dare atto che le tariffe in questione saranno applicate e riscosse da Sistema Ambiente S.p.A., quale soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
16. di stabilire le penali previste dall'art. 36, comma 5, del Regolamento di applicazione della tariffa, in corso di approvazione, nelle misure indicate nel prospetto **Allegato B)** al presente atto, di cui forma parte integrante;



17. di dare inoltre atto che responsabile del procedimento amministrativo riguardante l'adozione del presente atto è il dirigente del Settore dipartimentale 1 – Servizi Economico-finanziari dott. Lino Paoli;
18. di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente deliberazione rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal d.lgs.104/2010 e dal d.P.R. 1199/1971;

Con successiva e separata votazione, effettuata con procedimento elettronico, che ha dato il seguente esito, dettagliato nella scheda votazione allegata (**allegato n. 8**)

presenti e prenotati	n. 25
non voto	n. 04
votanti	n. 21
favorevoli	n. 18
contrari	n. 03

d e l i b e r a

19. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza ed ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

----- omissis il resto -----

Letto, approvato e sottoscritto.

il Presidente del Consiglio Comunale
Francesco Battistini

il Vice Segretario Generale
Dott. Graziano Angeli

Segnalazione dell'esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:

Lemucchi Giovanni
Raspini Francesco
U.O. 1.3 - Tributi Comunali
01 - Settore Servizi Economici - Finanziari - Dirigente

Lista allegati alla Delibera:

Nome file	Impronta SHA-256
Allegato 8.pdf.p7m	bf0309261ad0ef6550f98d75257f7c8eea02f1061333ead77de8f719cee2d553
Delibera CC tariffe TARIC 2019_allegato_B.pdf.p7m	8174a06f10210f8b5187532788c23f16a164627ac7600b2659a9d7bd8e5f07e4
Allegato 6.pdf.p7m	f5eefbcd15bd78223f3d65be753894e1fcd6



	db0f72f41ca2ab583479c70762bb
Allegato 7.pdf.p7m	857bd0d68a7b44508888f395bf52d92562c82e36eaa947e3395e68d145b466e7
CC02 - Parere tecnico.pdf.p7m	c74df609fdf188b66d5a2b044861e6c3826c0d7aed85a1b5186aa9d01ec9c1b8
Allegato 5 Parere contabile emendamento.pdf.p7m	361be4fc2e5971d6a2ec999f710f04d5dc7c846d645150df27eb9e563c4e1dfc
allegato 3 Emendamento.stamped.pdf.p7m	0a3124eb0e0fd7c45a905eed9ad6c00f93a617d49f3489ad77ed1927f3a6d142
Prospetto n. 6 emendato dell'Allegato A.pdf.p7m	2540a1fd83f79d5521bd48fd0ea29a02969049e2f4e866a53efb013edf8a7bae
Calcolo tariffe TARIC 2019_allegato_A.pdf.p7m	970e457b681b9424c3a1abfe19e9de5955bb8ef3b965dd9dda020c00a37ea3a3
Allegato 4 Parere tecnico emendamento.pdf.p7m	531fec3943683339935cdf59853f8fef4b0e71dec7891f355f6b8b48945161cb
CC03 - Parere contabile.pdf.p7m	c47c2e5a59afda2422617401ef038ea3cc9d1fa8a155e46291e46e2098cedcaa